

Protocollo E1.2011.0179359 del 25/03/2011
Firmato digitalmente da ADA FIORE

Alle
Istituzioni scolastiche e formative Province -
Settore Istruzione e formazione

LORO SEDI

Oggetto : Modalità di svolgimento delle prove di esami finali di terza e quarta annualità nei percorsi di IFP a.s. 2010/11 per allievi disabili e allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Da parte di diverse famiglie e diversi enti di formazione accreditati sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle prove di esame per il conseguimento della Qualifica professionale e il Diploma tecnico professionale degli allievi disabili e degli allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).

La presente circolare ha lo scopo di orientare l'operato delle commissioni di esami e dei docenti delle classi di terza e quarta annualità impegnati negli esami finali del presente anno scolastico e mettere gli allievi e le famiglie interessati in condizione di tranquillità per affrontare le varie tipologie di prove.

Occorre innanzitutto precisare la differenza tra allievi disabili ed allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Sulla base dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92 "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Il principale punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità è rappresentato dalla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

La Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" riconosce quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Tali disturbi *"si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana"*.

Di interesse è il DPR 122/2009 "Regolamento sulla valutazione degli alunni e modalità applicative in materia ..." che contiene indicazioni sulle modalità di valutazione riguardanti rispettivamente i ragazzi disabili (art. 9) ed i ragazzi affetti da DSA (art.10).



ALLIEVI DISABILI

Per quanto riguarda le prove di esame degli allievi diversamente abili, si fa riferimento all'art. 16 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che consente a tali alunni, *"nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado... , **prove equipollenti** e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione"*.

I principi di tale legge trovano concreta attuazione anche nel sistema di IFP regionale, considerando che ai sensi della legge n. 53/2003 tali percorsi hanno pari dignità rispetto al sistema di istruzione, e pertanto sono immediatamente applicabili a prescindere da un puntuale richiamo.

Nello specifico ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 323/98 "Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore" stabilisce al comma 1 che *"la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. **In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.** Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico"* inoltre al comma 2 *"I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo"*.

Al comma 3 ancora è previsto che *"I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni"*.

Tali principi vengono richiamati ogni anno dalle Ordinanze Ministeriali relative alle modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado.

In relazione alle prove equipollenti, che costituiscono modalità particolari con l'obiettivo di accertare che il candidato, tenuto conto della sua disabilità, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo studio, si richiama un passaggio del Consiglio di Stato (parere n. 348 / 1991), *"... non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite"*.

Pertanto le Commissioni d'esame dovranno tener conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali **"mezzi tecnici diversi"**, **"modi diversi"** ovvero di **"sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti"**.

Quanto sopra, evidenzia come lo Stato lasci all'autonomia delle istituzioni scolastiche l'individuazione delle modalità che sostanziano quelle 'diversità'.

Referente per l'istruttoria della pratica: ANTONELLO RODRIGUEZ Tel. 02/6765.2131



ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge 170/2010 *“agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione scolastica adeguate forme di verifica e di valutazione anche per quanto concerne gli esami di Stato.”*

In attesa dell'emanazione delle Linee Guida del MIUR sulle forme di verifica e valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dal richiamato art. 5 comma 4, l'unico specifico riferimento è dato dall'Ordinanza Ministeriale n. 44/2010 relativa agli esami dell'anno scolastico 2009/2010, che stabilisce che la *“Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da DSA..... prevedendo la possibilità di riservare alle prove di esame tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati nelle verifiche in corso d'anno.”*

Si richiama altresì la nota Ministeriale n. 5744 del 28 maggio 2009 *“Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento – DSA”* secondo la quale *“le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma”*.

Pertanto durante lo svolgimento delle prove di esame le istituzioni scolastiche e formative dovranno utilizzare almeno gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati nel corso dell'anno scolastico.

In via esemplificativa, sono strumenti compensativi: Tavola pitagorica, Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche, Calcolatrice, Registratore, Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale ecc...

Invece, per quanto concerne gli strumenti dispensativi, andranno valutati l'entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo caso, e comunque sarà necessario tener conto delle seguenti modalità: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, eventuale dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In ogni caso, saranno le istituzioni scolastiche e formative a valutare, in accordo con il consiglio di classe e i componenti delle commissioni d'esame, durante la riunione preliminare, le modalità di svolgimento delle prove di esame degli alunni affetti da DSA considerando la peculiarità di ogni singolo caso.

MODALITA' DI RILASCIO DEGLI ATTESTATI REGIONALI

Analogamente a quanto avviene per tutti gli allievi del sistema di IFP si precisa quanto segue:

1) nel caso in cui il candidato sia alunno disabile che alunno affetto da DSA abbia seguito una programmazione curricolare raggiungendo gli standard minimi previsti dalla progettazione del percorso, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, verrà ammesso all'esame finale e, nel caso di esito positivo, consegnerà la Qualifica o il Diploma Professionale di Tecnico.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, al candidato potrà essere rilasciato un Attestato di competenza con il logo regionale. Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi

Referente per l'istruttoria della pratica: ANTONELLO RODRIGUEZ Tel. 02/6765.2131



(conoscenze e abilità specifiche). Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare da parte dall'ente accreditato una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti, senza logo regionale.

2) nel caso di candidati allievi disabili che nel corso dell'anno scolastico hanno seguito un percorso didattico differenziato, si potrà procedere unicamente allo svolgimento di prove differenziate, coerenti con il percorso didattico svolto, finalizzate eventualmente al conseguimento di un Attestato di competenza col logo regionale qualora siano conseguite compiute competenze.

Inoltre ai sensi del già citato DPR n. 122/2009 "Regolamento sulla valutazione degli alunni e modalità applicative in materia ..." si specifica che sia per i ragazzi disabili con programmazione curricolare che per i ragazzi affetti da DSA, l'attestato di Qualifica o Diploma rilasciato al termine degli esami non deve fare alcuna menzione alle modalità di svolgimento e/o alla differenziazione delle prove né tantomeno alle eventuali misure compensative disposte ed utilizzate.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ADA FIORE

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: ANTONELLO RODRIGUEZ Tel. 02/6765.2131

